

## PRINCIPI ED EQUILIBRI TIPICI DEL DIRITTO PROCESSUALE CANONICO

Fernando DELLA ROCA\*

Il Diritto Processuale Canonico è presidiato da alcuni principi fondamentali che ne determinano, nell'ambito della peculiare giuridicità propria dell'ordinamento della Chiesa,<sup>1</sup> una tipica caratterizzazione al confronto coi sistemi processuali inseriti ed operanti nell'ordinamento statale.

In virtù poi di quei principi il diritto processuale canonico risulta assolutamente bisognoso di determinati equilibri, il cui indebolimento non può non recare grave pregiudizio alla sua funzionalità.

I. Tra i principi dei quali qui si parla accelera quello che vuole il processo canonico strumento di salvezza delle anime.

E', questo, un principio che non risulta essere mai stato solennemente canonizzato con un testo legislativo ma che chiaramente ispira e vivifica le norme basilari e gli istituti più importanti, o meglio più fortemente singolari del Diritto processuale canonico.

E la dottrina, invero, tradizionale [e con questo termine si intende fare riferimento alla dottrina dei canonisti ecclesiastici, che quella canonistica non ha mancato, specie in questi ultimi tempi, di fermare l'accento, attraverso coraggiose investigazioni di alcuni AA,<sup>2</sup> su questo concetto-chiave sul quale riposa l'intero sistema processuale della Chiesa] è unanime, anche se non è stata ancora al riguardo molto impegnata come avrebbe dovuto, nel ritenere, almeno implicitamente, punto-cardine della legislazione della Chiesa in materia processuale questo della natura teologicamente teleologica della norma processuale.

Tale norma per la Chiesa ha, come sua intima *ratio*, la sua *ordinatio ad salutem aeternam*.

Nell'ordinamento statale il processo è mezzo di accertamento della volontà della legge, e non altro. Esso quindi si risolve in un servizio primordiale dello Stato, specie se questo vuole operare quale Stato di diritto. Come insegna il Chioyenda:

\* Professore della Università di Roma; avvocato della S.R. Rota.

<sup>1</sup> Per la bibliografia, in proposito, v. Della Roca, *Appunti sul processo canonico*, Milano, 1960, p. 5, nota 1.

<sup>2</sup> In Italia a si è particolarmente distinto in questo campo il Fedele, il cui ultimo lavoro, *Lo Spirito del Diritto Canonico*, Padova 1962, è da considerarsi fondamentale per gli studiosi di questa particolare materia.

L'attuazione della legge è la destinazione *costante* del processo. Sia fondata o infondata la domanda dell'attore, la sentenza che l'accoglie o la rigetta è sempre attuazione di legge, cioè affermazione di una volontà *positiva* o *negativa* della legge. Il processo non serve a una parte o all'altra; serve a chi, secondo il giudice, ha ragione.<sup>3</sup>

Nella Chiesa, invece, la situazione è profondamente diversa. La giustizia e il processo sono sostanzialmente rivolti ad agevolare la difesa della *salus animarum* dei *Christifideles* ed hanno tanto più valore quanto più dimostrano efficienza, sotto questo aspetto. Di per sè la Chiesa non avrebbe bisogno, od almeno tanto bisogno, nè della giustizia nè del processo, nel senso che, *uti supra*, hanno questi valori nell'ordinamento statale, per avere e sviluppare la propria *autoritas*. Questa, per la Chiesa, riposa e si manifesta, ad un tempo, nella titolarità e nell'esercizio della potestà di ordine e di giurisdizione [intesa, però, quest'ultima ben più nel suo profondo significato spirituale di *potestà regiminis*, con riferimento al fine ultimo della *salus animarum*<sup>4</sup> che in quello strettamente giudiziario, quale essa è in prevalenza concepita nell'ambito dello Stato] ed ancor più tipicamente di quella di magistero, che è la attuazione perenne dell'evangelico "euntes docete".

II. Il fatto, essenzialissimo per la Chiesa, che il processo sia al servizio del *bonum animarum*, e non già di una sua, più o meno astratta, *autoritas*, produce, come implicazione concettuale, la conseguenza che il processo ha nell'ordinamento canonico la nota della *doppia* strumentalità.

Invero, come abbiamo già avuto modo di rilevare:

la norma sostantiva dell'ordinamento canonico ha di mira, con maggiore o minore immediatezza secondo la diversità dei singoli istituti, la *salus animarum*, rispetto alla quale essa ha il carattere di puro strumento offerto ai fedeli affinché sia loro facilitato il conseguimento e la difesa di quella *salus*. Con tale posizione che ha la norma giuridica della Chiesa di fronte a quella che è la finalità suprema della Chiesa stessa è evidente, orbene, che la norma processuale ha un duplice carattere di strumentalità: ciò che spiega le caratteristiche, talora violente, di alcuni principi e istituti del processo canonico, l'elasticità di alcune norme processuali e la facilità con cui vengono compiute deroghe alla regola costituita della autorità.<sup>5</sup>

Questa doppia strumentalità della norma processuale canonica non può non significare, come è ovvio, per coloro che amministrano la Giustizia, ed in genere per tutti coloro che partecipano al processo, specie in dipendenza di un *munus publicum* (avvocati, soprattutto, e ufficiali del Tribunale), una responsabilità ben maggiore di quella che hanno quanti partecipano al processo di fronte alla Autorità Giudiziaria dello Stato.

<sup>3</sup> *Diritto processuale civile*, Napoli, 1923, p. 67.

<sup>4</sup> Della Rocca, *op. cit.*, *supra*, nota 1, pp. 153-54.

<sup>5</sup> *Cfr.*, al riguardo, Staffa, "Giurisdizione" in *Enciclopedia Cattolica*, vol. VI, pp. 781-82.

III. Nell'ordinamento canonico l'aspetto *morale* di determinati atti (es.: quelli istruttori, con particolare riguardo alla valutazione che di essi dovrà fare il giudice) è di grande importanza. Ciò che spiega, ad es., il valore che viene attribuito, per il retto apprezzamento del risultato di una determinata prova testimoniale, al c.d. *testimonium* (o *documentum*) *credibilitatis* sui testi che hanno reso la loro deposizione.<sup>6</sup>

Vi è infine l'aspetto, o meglio l'elemento *logico* delle statuizioni che nel processo canonico assume un rilievo ben maggiore di quello che è proprio delle statuizioni giudiziarie emesse nell'ambito dell'ordinamento statale. E ciò soprattutto per il motivo dell'inesistenza, come si è sopra detto, nel diritto della Chiesa di un vero e proprio giudizio di esecuzione.

Osservavamo, in altro nostro scritto, a questo proposito:

la sentenza canonica incide su una materia che, direttamente o indirettamente, ha sempre un contenuto spirituale. Essa quindi deve convincere se vuole essere efficace. Anzi è la Chiesa che colle sue istituzioni (si veda l'ordinamento penale canonico e in esso si vedano soprattutto le pene medicinali) si preoccupa di acquisire —ove possibile— l'accettazione dell'interessato (succube) alle sue sanzioni onde avere permanentemente viva e efficiente la *ratio* essenziale dell'ordinamento anche giurisdizionale della Chiesa, la *salus animarum*. E tutto ciò non può non dare una speciale responsabilità all'attività intellettuale del giudice e quindi, di riflesso, alla funzione che per essa hanno le prove.<sup>7</sup>

IV. La funzione che ha la norma processuale canonica di strumento del bene delle anime la obbliga ad attuare e difendere alcuni equilibri molto caratteristici e tutt'altro che facili a realizzarsi sul piano del suo concreto funzionamento.

Sono peraltro equilibri indispensabili alla stessa funzionalità di quella norma. Anzi tale norma sarà tanto più efficace quanto più solido sarà ognuno di quegli equilibri, che qui rapidamente e sommariamente vengono ricordati.

a) Primo tra essi è il contemperamento che deve farsi, nel campo riservato al diritto processuale canonico, tra la Giustizia e la Carità.

Lo Stato non conosce un simile problema che, invece, è essenziale per la Chiesa, dato il fine della *salus animarum* che sovrasta la attività giudiziale della Chiesa. Nell'ordinamento dello Stato si ha solo il richiamo all' *aequitas* romana come criterio di applicazione della legge, atto:

a togliere ogni possibile dissonanza tra la norma di diritto e la sua concreta attuazione, mercè quella potestà di più largo e più libero apprezzamento che viene conferita al giudice, il quale deve applicare la legge senza però modificarla o giudicare della intrinseca sua bontà, ma solo temperando il rigore della norma astratta col tenere in considerazione le particolari circostanze del caso singolo.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Della Rocca, *op. cit.*, *supra*, nota 1, pp. 63 e ss.

<sup>7</sup> Della Rocca, *op. cit.*, *supra*, nota 1, pp. 125-126.

<sup>8</sup> De Ruggiero-Maroi, *Istituzioni di diritto civile*, Milano, 1961, I, p. 9.

Nella Chiesa, invece, esiste e deve vivere l'*aequitas* canonica<sup>9</sup> che è il superamento, in senso spirituale, di quella romana; ed è nell'intelligente uso di questa *aequitas*, voluta e raccomandata della legge, per la sua evidente efficacia stimolante ai fini della *salus animarum*, che viene a realizzarsi l'ineffabile equilibrio tra la Giustizia e la Carità: equilibrio che, nella sua sublimazione, può ben assurgere, sol che gli amministratori della Giustizia ecclesiastica siano all'altezza della loro missione, al rango dell' *osculum*.

b) Altro equilibrio necessario, e derivante in fondo dal precedente, è quello che riguarda il rapporto tra l'aspetto spirituale e quello propriamente tecnico-giuridico della norma processuale. Se la funzione e la natura di questa sono profondamente spirituali non può nondimeno, troppo comprimersi e sacrificarsi l'esigenza tecnico-giuridica che proprio la norma processuale è chiamata a soddisfare e che si sostanzia in quell'indispensabile *ordo*, fatto in prevalenza di forme, di termini e di rimedi, senza il quale l'amministrazione stessa della Giustizia non è pensabile. E questo vale, ovviamente, anche per il diritto canonico, salva la retta interpretazione di quell'*ordo* che il legislatore, per primo, e gli operatori, poi [sia scientifici sia pratici (giudici ed avvocati, in particolare)], del diritto devono fare e dare affinché non risulti, con la preminenza (o sopravvalutazione) dell'aspetto tecnico-giuridico della norma, frustrata o semplicemente danneggiata la vocazione spirituale della norma processuale canonica.

c) Una forma del tutto particolare, ed estremamente delicata, questo equilibrio di cui qui si parla assume allorché il legislatore si dà la preoccupazione di castigare, nella causa sacramentale (quì il caso ricorre nel campo matrimoniale), con una sanzione processuale —che a prima vista ammettiamo possa, sul piano puramente concettuale, in un certo senso, anche disorientare— coloro che sono stati la causa colpevole della nullità del loro matrimonio.<sup>10</sup>

L'equilibrio si fa, in queste situazioni, violentemente caratteristico ed addirittura sconcertante.

Per la Chiesa l'aspetto spirituale dei principi giuridici è decisamente soverchiante. Nel caso del matrimonio inesistente, per la dolosa azione del coniuge, la Chiesa, pur non potendo abbandonare il principio fondamentale dell'*insurrogabilità* del consenso, non poteva e non può restare indifferente alla condotta moralmente prava del coniuge, autore maliziosamente cosciente della nullità del matrimonio, ed adotta la soluzione di compromesso della "sanzione processuale" che lascia, da un lato, intatto il problema della nullità del matrimonio (problema che può ben restare insoluto se non si muove, sulla base della denuncia fattagli o anche *sponte*, il Promotore di Giustizia) mentre, dall'altro, priva il soggetto interessato di un diritto *naturale*, quale è indubbiamente lo *jus actionis*.

<sup>9</sup> V. Cicognani-Staffa, *Commentarium ad librum primum codicis juris canonici*, Romae, 1939, pp. 297 e ss.

<sup>10</sup> Cfr., in materia, Della Rocca, *Diritto matrimoniale canonico (Tavole Sinottiche)*, Roma, 1963, pp. 103-104, tav. xxx.

d) Altro equilibrio peculiare che si realizza nel processo canonico è quello tra il *diritto* e il *dovere* di azionare la Giustizia Ecclesiastica nel campo soprattutto delle cause sacramentali. In questo campo il diritto del fedele di porre alla competente Autorità Ecclesiastica la questione giuridica dell'esistenza o meno del Sacramento (matrimonio, per lo più, ed Ordine Sacro) deve essere sentito ed esercitato anche quale un dovere; tanto vero che il dispositivo della sentenza costituisce la risoluzione, di un dubbio, la cui formula viene concordata tra le parti e il giudice nell'udienza preliminare della c.d. *concordatio dubii* ed il dubbio, in materia, è obbligo che sia conosciuto e risolto dal competente Tribunale Ecclesiastico.

L'azione, intesa come diritto-dovere della parte che ha la qualificazione processuale per promuoverla, è, per la Chiesa, un riflesso del *bonum commune*, dal momento che l'esistenza del Sacramento appartiene al patrimonio spirituale di tutta la comunità dei fedeli.<sup>11</sup>

e) Altro equilibrio, del quale solo nell'ordinamento canonico si avverte la necessità, è quello tra l'*universalità*, in sè, della norma canonica e la *territorialità* che talvolta caratterizza il criterio applicativo cui si ricorre per renderla viva *ubicumque*. E questo equilibrio nel settore processuale ha le sue tipiche manifestazioni.

Le norme locali, aventi per lo più origine sinodale, spesso regolamentano e comunque ben possono regolamentare l'applicazione della norma universale. Basti qui pensare al duplice campo, in cui viene svolta una fondamentale attività processuale, dell'istruzione [per rogatoria]<sup>12</sup> e dell'esecuzione (per l'intervento della Autorità Giudiziaria e Amministrativa locale) della sentenza. Senza qui dire, poi, dell'esigenza che, di regola, deve soddisfarsi nel Tribunale Supremo della Chiesa (la Sacra Romana Rota) della traduzione all'italiano degli atti di un processo straniero (colla sola eccezione del francese).

La norma canonica, pur nell'afflato dell'universalità che la fa così potentemente essere presente in tutto l'orbe cattolico, ha bisogno, come si vede, di adempimenti di carattere territoriale che, come tali, devono sottostare, e spesso sottostanno, ad una disciplina normativa del tutto particolare, salva peraltro l'universalità della norma codificata e di quella, comunque, pontificia, se rivolta alla generalità dei fedeli.

f) Un equilibrio, infine, che per l'ordinamento giuridico della Chiesa può assumere forme drammatiche di gravità è quello che deve, in esso, formarsi tra la norma processuale e la realtà delle attrezzature giudiziarie.

Quando invero trattasi di causa spirituali — e queste sono le più gravi disfunzioni dell'apparato può produrre danni e rovine che possono non essere riparabili, proprio per quella *salus animarum* che è, eppure, il *porro unum* del diritto della Chiesa.

Al fine di favorire quest'equilibrio di sono provvidamente costituiti, sotto

<sup>11</sup> V. Della Rocca, *op. cit.*, *supra*, nota 1 pp. 21 e ss.

<sup>12</sup> In materia, *cf.* Della Rocca, *Saggi di diritto processuale canonico*, Padova, 1961, pp. 313-314.

i pontificati di Pio XI e Pio XII, i c.d. tribunali regionali in luogo di quelli diocesani, pre-esistenti, in tre Paesi (Italia, Filippine e Canada)<sup>13</sup> e quest'innovazione ha dato ottimi risultati, tanto che ne è fervidamente auspicata l'estensione, se non a tutti gli altri Paesi, almeno a tutti quei Paesi in cui, per varie ragioni, non sono in grado di funzionare i tribunali diocesani.

Il giudice ha un compito essenzialmente spirituale, quale è quello di svolgere la propria opera al fine di giovare, nella retta amministrazione della Giustizia, alla salute delle anime. La sua posizione richiede, quindi, un costante sforzo per la realizzazione di quell'armonia nel suo animo che, sola, può consentirgli di essere, ad un tempo, con piena coscienza, sacerdote e giudice (sforzo che il giudice dello Stato, di certo, non ha alcun bisogno di fare).

E perchè tanto il giudice, per quel che riguarda il suo *munus*, quanto l'organizzazione stessa dei servizi giudiziari rispondano meglio allo scopo supremo che ha la Giustizia canonica di promuovere e difendere, come si è detto, la *salus animarum* sono attese —nell'attuale clima, creato dal Concilio Ecumenico, che vuole, tra l'altro, fare meglio aderire la Chiesa, in quanto possibile (e quindi, non di certo, nella sua impostazione *dogmatica*) ai bisogni dell'umanità odierna— della riforme che, a circa cinquant'anni dalla promulgazione del *codex j.c.*, sono considerate molto necessarie per la sempre maggiore vitalità della legge canonica.

Tra i principi fondamentali quello dell'*aequitas* canonica attende di urgenza un vigoroso rilancio, sul piano della sua applicazione nel campo strettamente giudiziario, come criterio di interpretazione della norma e ancor più come criterio di valutazione delle risultanze probatorie, mentre non pochi istituti (tra essi sono, a nostro avviso, in *primis*, per quest'effetto, l'esame preliminare del libello, la funzione del Promotore di Giustizia soprattutto in tema di esercizio dello *jus accusandi* quando di questo è privata, *uti supra*, la parte, i rimedi straordinari contro la sentenza ed in ispecie la *restitutio in integrum*, la *retractio* delle sentenze rese nelle cause di stato, favorite, come si sa dal principio del loro non passaggio in cosa giudicata e l'*oppositio tertii*) ed organi [tra i quali vi è, quanto mai bisognoso, oggi, di una radicale riforma, il Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica<sup>14</sup> peculiari dell'ordinamento processuale canonico sono raccomandati per il riesame ed una nuova loro disciplina.

V. Il diritto canonico è un diritto storico, tanto nel senso che esso è uno degli elementi formativi, più o meno remoti, delle odierne legislazioni statuali quanto nel senso che esso ha avuto una lunga elaborazione, attraverso

<sup>13</sup> Le riforme per la costituzione dei suddetti tribunali regionali sono state apportate: per l'Italia con *Motu proprio* di Pio XI dell'8 dicembre 1938 (A.A.S. 1938, p. 410 e 1940, p. 304), per le Filippine con decr. della S. Congr. dei Sacramenti 20 dicembre 1940 (A.A.S. 1941, pp. 363 e ss.) e per il Canada con decr. della S. Congr. dei Sacramenti 28 gennaio 1946, pp. 281 e ss.

<sup>14</sup> V., al riguardo, Della Rocca, *Saggi, op. cit., supra*, nota 12, pp. 317 e ss.

i secoli, dopo l'auto-emancipazione che esso realizzò, con Graziano, nei confronti della teologia. Esso è però anche un diritto vivo e vigente, sul piano, per giunta, universale.

Il valore storico del diritto canonico ne comprime lo slancio rinnovatore e di questa azione frenante risente, oggi, in modo particolare il settore processuale, che è el più bisognoso di quegli adeguamenti alle necessità della vita, che i tempi di oggi impongono.

Se, pur mantenendo i suoi lineamenti storici, il diritto canonico saprà darsi la carica che gli occorre per accrescere, al massimo, di fronte alle esigenze del mondo in cui oggi viviamo, e così profondamente diverso da quello in cui vide la luce il *codex j.c.*, è da auspicare fervidamente che la cura massima, per un simile fermento riformatore, sia dedicata al processo perchè, come abbiamo già osservato in altro scritto, "il processo ha per compito specifico quello di collegare la norma astratta, preoccupata dell' *id quod plerumque accidit*, colla casistica pratica, colla vita cioè reale, che è fatta di tanto particolari situazioni, bisognose spesso di avere il loro proprio regolamento giuridico attraverso l'opera del giudice" cosicchè è "nel processo che anche la norma canonica ritrova sè stessa, come norma destinata ad assicurare alla realtà umana la propria concreta disciplina legale".<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Della Rocca, "Il processo canonico — come abbiamo già rilevato — è il banco di prova in cui ricevono il loro ultimo collaudo tutte quelle caratteristiche del diritto della Chiesa provocate dall'esigenza suprema della *salus animarum*. E' un collaudo che, nel giuoco dei fattori (tecnico-giuridici e morali-spiritali) costitutivi della giuridicità *sui generis* dell'ordinamento canonico, vede, in posizione di favore tutti quei criteri di valutazione assegnati o quanto meno raccomandati al giudice con immediato riferimento alla *salus animarum*. Il processo resta, in sostanza, anche per la Chiesa, un meccanismo tecnico, pur se vivificato da principi che possono esche essere attinti dalla filosofia giuridica; ma appunto perchè meccanismo tecnico esso, nel diritto della Chiesa, deve necessariamente essere messo a fuoco colla costante preoccupazione della *salus animarum*". *Op. cit.*, *supra*, nota 1, pp. 7 y 157.